



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

VER.00 del 10.08.2022

INDICE
PARTE GENERALE

1. PREMESSA	pag.3
1.1 Il Modello di Organizzazione e Gestione	pag.3
1.2 Declaratorie	pag.3
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	pag.4
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	pag.4
2.2 Il “Modello di Organizzazione e di Gestione” e la sua relazione di aiuto alla responsabilità amministrativa	pag.12
3. FORMABRAIN: la 231	pag.14
3.1 Valore e Finalità	pag.15
3.2 Parte Generale e Parte Speciale	pag.16
3.3 Il Modello	pag.16
3.4 Implementazione ed Integrazioni del Modello	pag.17
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) ED IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI	pag.18
4.1 L’Organismo di Controllo Interno	pag.18
4.2. Ruolo e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza (OdV)	pag.19
4.3 Comunicazioni dell’OdV agli Organi Societari	pag.21
4.4 Comunicazione verso l’ODV	pag.21
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE	pag.22
5.1. Filosofia degli Interventi	pag.22
5.2. Obblighi di Vigilanza	pag.23
6. SISTEMA DISCIPLINARE	pag.23
6.1. L’architettura del sistema	pag.23
6.2. Sanzioni per i Dipendenti	pag.23
7. LA TUTELA PERVIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	pag.25
7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	pag.25
8. VERIFICHE ED AGGIORNAMENTI	pag.25
9. IL MODELLO E LE SUE INTERAZIONI CON IL CODICE ETICO DI AUTODISCIPLINA	pag.25
10. IL REGOLAMENTO DELL’ODV	pag.26

1. PREMESSA

1.1 Il Modello di Organizzazione e Gestione

Formabrain, con sede legale in Pozzuoli, Via Campi Flegrei, 34 – Comprensorio Olivetti, ha deciso di dotarsi del MOG *D.Lgs* 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Il Decreto prevede meccanismi di salvaguardia per il Consorzio per prevenire tutti i reati, previsti dal Decreto.

Il Consorzio, senza finalità di lucro, ha per oggetto la prestazione di servizi per: Processi Consortili, Programmi di informazione e comunicazione, programmi di formazione e/o orientamento e/o avviamento professionale.

Nell'impostazione Formabrain ha voluto raggiungere i seguenti obiettivi:

- Ha definito le attività che possono generare la commissione di reati;
- Ha scritto protocolli in grado di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire;
- Ha definito univoche modalità di gestione e di flussi delle risorse finanziarie volte ad impedire la commissione di tali reati;
- Ha previsto obblighi di comunicazione nei confronti dell'OdV, affinché possa vigilare sulla corretta applicazione del MOG;
- Ha scritto un'ideale architettura per il sistema disciplinare al fine di poter sanzionare il mancato rispetto da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

1.2 Declaratorie

Introduciamo le declaratorie richiamate nel Modello con l'accezione attribuita.

Area a Rischio: l'area di attività di Formabrain, nel cui perimetro organizzativo può profilarsi il rischio di commissione dei reati;

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che Formabrain applica per i Dipendenti diretti e tutti gli altri che vengono utilizzati per le Aziende Clienti;

Clienti: i Clienti di Formabrain

Codice Etico di Autodisciplina: il Codice Etico di Autodisciplina adottato da Formabrain e comunicato ai Dipendenti;

Collaboratori esterni: Partner e Fornitori.

Collaboratori Interni: tutti coloro che hanno rapporti professionali con Formabrain (dipendenti, consulenti/docenti, stagisti, tirocinanti).

Formabrain con sede legale in Pozzuoli, Via Campi Flegrei 34 – Comprensorio Olivetti

Modello: il Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali: Assemblea dei Consorziati, il Consiglio Direttivo e il Presidente

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sulla corretta applicazione del Modello, nonché alla sua revisione annuale.

P.A.: la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE: l'insieme delle regole e dei precetti, che i Destinatari sono tenuti a rispettare affinché il Modello non sia violato nei suoi principi fondamentali.

Partner: eventuali controparti contrattuali che hanno rapporti commerciali con Formabrain

Reato: la fattispecie di reato alla quale si applica la disciplina introdotta dal Decreto.

Stakeholder (portatore di interesse): i consorziati i Clienti, i Fornitori e i Partner ed in generale tutti quei Soggetti, i cui interessi possono influenzare o essere viziati dagli effetti delle attività di Formabrain.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “**Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300**” il Legislatore ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ed alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europea, la Convenzione – anch’essa firmata a Bruxelles – il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti Funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

2.1 Il regime di Responsabilità Amministrativa previsto a carico delle Persone Giuridiche, Società ed Associazioni

Nel 2001 il Legislatore con il Decreto vigente, ha introdotto nell’ordinamento italiano **un regime di Responsabilità Amministrativa** (con riferimento sostanziale alla responsabilità penale) a carico delle Aziende per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio delle stesse da Persone Fisiche che abbiano ruoli di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle Aziende, nonché da Persone Fisiche che esercitano, anche di fatto l’organizzazione del Consorzio da Persone Fisiche coordinate dagli attori sopra indicati.

La dimensione applicativa della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali le Aziende che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze, concessioni o autorizzazioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I destinatari del decreto.

Il novero dei destinatari del decreto risulta molto ampio in quanto ricomprende “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”, mentre esclude esplicitamente solo “lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, nonché gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Si rileva al riguardo che qualsiasi trasformazione dell’ente (fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda) ne lascia inalterata la responsabilità. I presupposti per l’applicazione del decreto.

La responsabilità amministrativa degli enti trova la sua ragion d’essere nei seguenti presupposti essenziali:

- il primo presupposto è la realizzazione di un reato ovvero il tentativo di realizzarlo, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore (“reati presupposto”), da parte di una persona fisica che sia legata all’ente da un rapporto funzionale, che può essere sia di rappresentanza che di subordinazione;

- il secondo presupposto è dato dalla consumazione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

L’elenco dei reati previsti è ampio ed in continua evoluzione

E’ possibile distinguerli in 2 macroaree:

1. **Reati trasversali o generici** – validi per tutte le Aziende;
2. **Reati aziendali** che dipendono dal proprio settore di azione ed operatività.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico delle società, il Decreto all’atto della sua prima approvazione (artt. 24 e 25), si riferiva solo ad una serie di reati commessi nei rapporti con la P.A., e precisamente:

- Malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro

Ente Pubblico (art. 316 ter c.p.);

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 ter c.p.)

La legge 23 novembre 2001, n. 409 (di conversione del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), ha introdotto, all'art. 4, un nuovo articolo al decreto (l'art. 25 bis) relativo ai delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e precisamente:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Successivamente all'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25 ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei cd. Reati societari, così come configurati dal citato D.lgs. n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cd: Legge sulla tutela del Risparmio). Tali reati societari, come configurati dall'art. 3 del citato D.lgs. 61/2002 e dall' art. 3 della citata legge 262/2005, sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Ammessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Successivamente, l'art 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto l'art 25 quater, il quale – ha ampliato il catalogo dei reati cui si applica il Decreto – prevedendo la punibilità della Società per i delitti

aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, e precisamente:

- Associazioni sovversive (art.270 ter c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione artt. 304 e 305 c.p.);
 - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 – 307 c.p.);
 - Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali (consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo);
 - Reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere;
 - in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere;
 - a. Qualsiasi altro atto diretto a causarne la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.
- Commette altresì un reato chiunque:
- a. Prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
 - b. Organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
 - c. Contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

1) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;

2) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Ancora, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, n. 228 (recante "Misure contro la tratta di persone"), ha introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);

- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25 seies che ha esteso la Responsabilità Amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazione privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 184 e 185 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito “Tuf”) ed ha inerito, altresì, nel citato D.Lgs, n. 58/ 1998 il nuovo art. 187 quinquies che prevede un’autonoma responsabilità amministrativa degli Enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato previsti dagli art. 187 bis e 187 ter del Tuf, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, e precisamente:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis del TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187 ter del TUF).

Si deve all’art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n.7 l’introduzione nel Decreto dell’art. 25 quater. 1., il quale ha incluso nell’elenco dei reati –anche le Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Ancora, con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la Responsabilità Amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell’art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art.377 bi c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 23 Gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- Disposizione contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, si considera “transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: Sia commesso in più di uno Stato;

- Ovvero sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”) ha introdotto nel Decreto l’art. 25 septies, poi sostituito ad opera dell’art. 300 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (emanato in attuazione dell’art. 1 della citata Legge n. 123/2007), che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazioni delle norme

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3, l'art. 25 octies che ha esteso l'elenco dei reati – presupposto a:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario. La Legge 18 marzo 2008, n. 48 (recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”) ha inserito nel corpus del Decreto l'art. 24 bis, che ulteriormente ha steso il catalogo dei reati – presupposto introducendo le seguenti fattispecie:

- Falsità di un documento informatico (art. 49 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 636 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Successivamente la Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha previsto all'art. 2 comma 29, l'introduzione dell'art. 24-ter nel corpus del Decreto, titolato delitti di criminalità organizzata, ove sono contemplate le seguenti diverse fattispecie penali afferenti e soprattutto ai reati associativi. Tra questi si segnalano, in particolare:

- Il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Le associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Lo scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- Il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.).

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha poi introdotto ulteriori nuove categorie di reato nell'ambito applicativo del Decreto, sotto i seguenti diversi profili, tutti particolarmente rilevanti: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, tutela del diritto d'autore.

In materia di contraffazione la Legge n. 99/2009, ampliando quelli già previsti dall'art. 25 bis del Decreto, ha introdotto i seguenti reati:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio, la Legge n. 99/2009 ha introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 -bis.1 (rubricato, appunto, "Delitti contro l'industria e il commercio") che contempla le seguenti fattispecie di reato:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quatercod. c.p.).

La sopra richiamata Legge n. 99/2009 ha introdotto nel Decreto un ulteriore articolo, il 25-novies (rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"), il quale contempla le seguenti fattispecie di reato (previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**", di seguito anche "**LdA**"):

- Illecita immissione in un sistema di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. A -bis, LdA);
- Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, abusiva importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne profitto (art. 171 bis, co. 1, LdA);
- Abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero abusiva estrazione o reimpiego della banca di dati o, ancora, abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171 bis, co. 2, LdA);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171 ter LdA);
- Illecita importazione, distribuzione, vendita di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- Abusiva produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies LdA).

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, ha poi introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 -decies, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis C.P.).

Con D.Lgs.7 luglio 2011, n. 121 (di attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa

all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) è stato introdotto nel Decreto l'art. 25 -undecies, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione a taluni reati ambientali tra i quali il danneggiamento di habitat (art. 733-bis C.P.), l'apertura o scarico di acque reflue industriali (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137), la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256 e artt. 259 e 260), l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257), e ancora la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Legge n. 549/1993, art. 3) nonché lo scarico di sostanze inquinanti provocato da natanti (D.Lgs. n. 202/2007 recante Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) ha, poi, inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Da ultimo, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto due nuove fattispecie di reato:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quaterc.p.), confluito nell'art. 25 del D.Lgs. n. 231/01;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), confluito nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01.

Inoltre, in tema dei *reati presupposto* contro la P.A ed il Patrimonio e contro l'amministrazione della Giustizia il D.lgs n. 231/01 si è aggiornato sulle seguenti fattispecie di reato

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

I soggetti a "rischio reato"

Il decreto individua le due seguenti categorie di persone fisiche che, nel commettere o nel tentare di commettere un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, determinano la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato commesso o tentato:

- soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso,

- soggetti sottoposti, ossia persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Ai soggetti apicali sono riconducibili, ad esempio, il legale rappresentante, gli amministratori, i direttori generali, i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione (sempre che siano dotati di autonomia

finanziaria e funzionale), e in genere tutti i soggetti che “esercitano di fatto la gestione e il controllo dell’ente”.

Tra i soggetti sottoposti rientrano i dipendenti, ivi compresi i dirigenti privi di autonomia finanziaria e funzionale, gli agenti, i collaboratori, i fornitori e ogni altro soggetto avente rapporti contrattuali con l’ente in posizione di subordinazione.

2.2 Il “Modello di Organizzazione e di Gestione” e la sua relazione di aiuto alla responsabilità amministrativa

L’art. 6 del Decreto introduce il regime di responsabilità amministrativa, prevedendo un esonero da detta responsabilità qualora la Consorzio dimostri che:

- a. Il Consorzio abbia adottato con efficacia operativa, prima della commissione del reato, il Modello di Organizzazione e di Gestione e siano stati introdotti sistemi interni di controllo consortile.
- b. Al contempo che la Certificazione di Qualità (SGQ) adottata nel 2020 ha previsto un sistema *netto e preciso* di regole, norme e standard attinenti la struttura organizzativa, i mezzi, le persone, le modalità operative ed il conferimento di ruoli e responsabilità, creando la giusta associazione tra Organigramma Consortile e Procedure, come rappresentazione dinamica dell’Organizzazione. Gli elementi dell’Organizzazione sono interconnessi tra loro e riguardano:

- Obiettivi
- Responsabilità
- Interfacce tra le funzioni
- Flusso informativo e flusso delle attività
- Modulistica interna, così come prevista dal SGQ ed ampiamente descritta nel Manuale Sistema Organizzativo.

Tutto ciò costituisce la filiera di regole comportamentali in grado di essere costantemente tracciate, strumento fondamentale di *corporate governance*.

- b) Il compito di vigilare sull’osservanza del Modello nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un OdV monocratico, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) Le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito aggirando in maniera fraudolenta il suddetto Modello;
- d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Nel Consorzio con l’acquisizione della Certificazione Qualità ISO UNI EN 9001/2015 sono state introdotte le seguenti Procedure:

- 1. Po 01 Gestione della Documentazione;**
- 2. Po 02 Valutazione e Gestione Fornitori;**
- 3. Po 03 Progettazione ed Erogazione Servizio Formazione;**
- 4. Po 04 Gestione Reclami**
- 5. Po 05 Misurazione, Analisi e Miglioramento.**

I processi di lavoro risultano essere, quindi, monitorati con Audit programmati con cadenze bimestrali, sottoposti al **Riesame da parte della Direzione** per l’eventuale attuazione di azioni correttive. Queste modalità consentono di tenere sotto controllo e misurazione indicatori di processo e di lavorare con regole condivise ed univoche, in maniera tale da non consentire discontinuità o comportamenti organizzativi caratterizzati dalla libera iniziativa del singolo.

3. FORMABRAIN: la 231

Formabrain è un consorzio costituito nel 19/02/20219, con **Codice ATECO 85.59.20**, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli con Numero REA 1013372, che ha il suo *core business* nella progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale finanziata ed autofinanziata; nel 2020 ha acquisito la Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 con numero di certificato 050521 -11 .

Il Consorzio è presente sul territorio con le seguenti sedi:

1. POZZUOLI (NA) sede legale Via Campi Flegrei, 34 – Comprensorio Olivetti
2. CASERTA sede operativa ed aule di formazione, Via G. Galilei, 17

Arredi e strumentazioni sono di proprietà.

Formabrain ha ritenuto necessario e funzionale alla propria politica aziendale provvedere all'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione come da D. Lgs. n. 231 del 2001.

Il Consiglio direttivo ha deciso nella convinzione che, al di là dei precetti del Decreto (elemento facoltativo e non obbligatorio), dotarsi del Modello 231 sia una valida scelta di innovazione per puntare all'eccellenza, realizzando un modo diverso di fare le cose e vedere le cose, confermando quanto già certificato attraverso l'adozione del SGQ, agendo sul nesso tra risorse umane e performance economico-finanziaria, sul supporto per l'infrastruttura professionale e tecnocratica delle risorse umane, in quanto la buona organizzazione è per Formabrain competitività.

Il Modello nasce da una approfondita attività di analisi condotta da Consulenti incaricati, che hanno mappato le Aree di Rischio pervenendo ad una rigorosa definizione di assetti generali, acquisendo nel MOG le procedure già scritte dal SGQ, cui tutti devono adeguare i propri comportamenti organizzativi. L'audit, cui il Consorzio è stato sottoposto, con interviste mirate ed individuali di tutti i dipendenti, è stato ispirato da *oggettività, scalabilità* (ovvero applicabilità dell'approccio tanto a singoli controlli, quanto a fenomeni di controllo più complessi), *generale applicabilità, compatibilità e coerenza con tutti gli standard dei controlli interni, integrabilità* intesa come apertura a possibili evoluzione, come implementazione dei controlli, esaustività e trasversalità della valutazione dei rischi.

La progettazione del sistema dei controlli (protocolli) è stata realizzata tenendo conto del sistema di presa ed attuazione delle decisioni, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati. In Formabrain il sistema di prevenzione oggi è tale da non poter essere aggirato se non in maniera fraudolenta. Non esistono soglie di accettabilità di comportamenti organizzativi errati.

Il Modello è stato adottato dalla Direzione ed approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 9 gennaio 2017.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, Il Consiglio direttivo ha affidato ad un Organismo monocratico l'incarico del controllo interno (Organismo di Vigilanza-OdV) con il compito di vigilare sull'attuazione, sul funzionamento, sull'efficacia e sul rispetto del Modello stesso, nonché di curarne la revisione annuale. L'Organismo non può accettare forme di interferenza ed influenza da parte dell'organo amministrativo, con cui può invece impostare dialoghi costruttivi di miglioramento organizzativo. Sarà dotato di competenze tecnico-professionali adeguate alla funzione, che è chiamato a svolgere, nonché essere in grado di svolgere attività ispettive e di controllo.

Riporta direttamente al Consiglio Direttivo e dura fino al termine del suo mandato: l'eventuale revoca dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e potrà essere disposta per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza.

3.1 Valore e Finalità

Formabrain ha adottato il MOG 231 per darsi una migliore architettura organizzativa, all'interno delle quali le procedure adottate diventano Istruzioni di Lavoro e per prevedere un sistema di controlli interni, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), al fine di prevenire l'eventuale commissione di reati enunciati dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e le loro procedure, il Modello si propone di:

- Far acquisire in tutti coloro che operano in nome e per conto di Formabrain nelle Aree a Rischio, la consapevolezza che se violate le disposizioni ivi riportate, possono provocare un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del Consorzio;
- Attestare che i comportamenti organizzativi errati, contrari alle procedure mappate, che conducono all'illecito sono oggetto di condanna da parte di Formabrain, anche qualora il Consorzio potesse trarne un vantaggio, in quanto in distonia con la struttura valoriale di Formabrain;
- Consentire al Consiglio Direttivo, mediante il costante monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per contrastare l'eventuale commissione dei reati stessi.

Il Modello ha i suoi punti cardine nelle azioni seguenti:

- L'organizzazione di seminari di sensibilizzazione nel Consorzio affinché le regole comportamentali e le procedure siano sistema e vengano messi a fattor comune.
- La mappa dei Rischi;
- I meccanismi di prevenzione, mediante l'osservanza delle procedure e da istruzioni di lavoro precise, vincolanti, volte a pianificare l'attuazione delle decisioni nel Consorzio in relazione alle classi di reati da prevenire;
- La verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- La tracciabilità di ogni operazione finanziarie e la costruzione di budget finanziari sotto il costante monitoraggio dei Legali Rappresentanti;
- Il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- La definizione di precisi atti autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- La verifica dei comportamenti organizzativi, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- L'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate, comunque corretto rispetto al C.C.N.L.;
- L'attribuzione all'OdV di compiti di vigilanza sul corretto funzionamento del Modello.

3.2 Parte Generale e Parte Speciale

IL MOG 231 di Formabrain è costituito da una "*Parte Generale*" ed una "*Parte Speciale*" dove si fa espresso riferimento alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

Nella Parte Speciale trovano definizione tutte le tipologie di reati o previste dal Decreto:

- Reati contro la P.A. (A)
- Reati Societari (B)
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro (C)
- Reati con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D)
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (E)
- Reati contro la personalità individuale (F)
- Reati di impiego dei Lavoratori irregolari (G)
- Per gap di coerenza Formabrain ha ritenuto opportuno non inserire nella *Parte Speciale* i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, in quanto alcune fattispecie di reato, non sono nemmeno ipotizzabili rispetto alla realtà consortile.

3.3 Il Modello

In Formabrain il MOG 231 è attuato seguendo le modalità descritte:

A. Adozione e revisione del MOG.

Formabrain ha la responsabilità della revisione al Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che si determineranno, strumentalmente all'evolversi dell'organizzazione consortile e recependo le eventuali disposizioni legislative che innovano il D. Lgs. 231/2001.

B. Attuazione del Modello e controlli sull'osservanza.

Formabrain ha la responsabilità di attuare il MOG correlando tutte le attività poste in essere nel Consorzio con le azioni richieste dal MOG. L'OdV di Formabrain ha il ruolo di effettuare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure.

C. Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica dell'efficacia del Modello.

*L'OdV ha la responsabilità di dare impulso, coordinando, sul piano generale le attività di controllo sull'attuazione del MOG, per garantire corretta applicazione diffusa a tutti i livelli organizzativi
L'OdV ha la responsabilità di realizzare specifiche azioni di controllo in Consorzio.
Di seguito le procedure implementate.*

3.4. Implementazione ed Integrazioni del Modello

In ossequio alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto, il MOG si configura come "atto di emanazione dell'organo dirigente": di conseguenza, qualunque implementazione, variazione, modifica o integrazione saranno sottoposte all'approvazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo potrà anche ampliare le Aree a Rischio; potrà modificare, integrare il MOG anche per aspetti non sostanziali quali, aggiornamenti normativi, denominazioni di funzioni o cambiamento di ruoli di funzioni, apertura nuove Filiali, trasferimento di quelle esistenti o eventuale chiusura.

Tale possibilità è ampiamente giustificata dalla potenziale necessità di garantire il tempestivo adeguamento del MOG ai sopravvenuti cambiamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno del Consorzio

Se, di contro le proposte di modifica e/o integrazione saranno presentate dall'OdV, le suddette variazioni verranno riferite al Consiglio direttivo, per la sottoposizione alla sua giusta approvazione o diniego.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato- ha integrato l'articolo 6 del D.Lgs 231/2001 prevedendo le seguenti disposizioni:

I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione

In virtù della novella legislativa al decreto 231/2001 – in tema di *whistleblowing* – Formabrain prevede uno specifico canale di segnalazione che consente ai segnalanti di “presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Modello e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. A tal proposito, dunque, l’OdV dovrà sovrintendere alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori del Consorzio nell’utilizzo del canale di segnalazione

Modalità delle segnalazioni:

La segnalazione deve essere inviata alla mail all’uopo costituita. La mail in questione è visionabile esclusivamente dall’ ODV e da nessun altro in nel Consorzio.

Il destinatario della segnalazione è l’ODV. L’ODV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo (*Sistema sanzionatorio*).

In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa in tema *whistleblowing* è previsto un canale alternativo informativo. Ed infatti, si potrà presentare la segnalazione all’attenzione dell’ODV attraverso una specifica cassetta con chiave e lucchetto onde permettere al segnalante di inserire la sua *segnalazione cartacea* senza che nessun altro possa individuarne il contenuto né tantomeno l’origine.

In tema di *whistleblowing* l’ODV dovrà verificare l’adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della Consorzio e nell’assicurare la riservatezza di questi ultimi nell’intero processo di gestione della segnalazione;

Ai segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede

4. L’ ORGANISMO DI VIGILANZA(ODV) ED IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI

4.1 L’Organismo di Controllo Interno

In ossequio al Decreto che, all’art. 6, lett. b), viene nominato un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nel vigilare sull’applicazione ed il rispetto del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, affinché sia correttamente introdotto il concetto di Tutela Amministrativa.

Il Consiglio Direttivo ha optato per un Organismo di Vigilanza con struttura monocratica, con nomina e durata definita dallo stesso. Per norma la sostituzione per cessazione avverrà a nuova nomina effettuata. Dura in carica 2 anni, prorogabili solo per un ulteriore mandato di 2 anni.

L’OdV avrà i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, necessari in maniera imprescindibile per ricoprire per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

L’ autonomia va intesa in senso non meramente formale, è necessario cioè che

- reali poteri di ispezione e controllo;
- concrete possibilità di accesso alle informazioni consortili rilevanti;
- affidamento di un budget di strumentazioni, di supporti e di un referente interno con cui condurre le sue attività di monitoraggio.

Quanto al requisito dell'indipendenza il componente dell'OdV non deve ricoprire ruoli di conflitto di interessi con il Consorzio né avere ruoli di tipo esecutivo.

Se si dovesse optare per una risorsa interna, dovrà occupare una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente del Consiglio Direttivo.

Infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV sia presente un professionista con adeguate competenze in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi consortili

L'OdV potrà richiedere la collaborazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di risorse competenti in materia di organizzazione, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esso richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV è supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno dell'Ufficio Qualità), oltre ad avvalersi del supporto delle altre Funzioni di Direzione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

Mediante appositi documenti organizzativi interni, potranno essere stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato. L'OdV, nella sua composizione monocratica, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, sistemi di verbalizzazione e reporting).

All' OdV viene attribuito un budget di spesa, al fine di assicurare la massima autonomia ed indipendenza, deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, tenendo conto delle eventuali necessità rappresentate dall'OdV nello svolgimento del proprio mandato (quali, ad es., il ricorso ad eventuali consulenze, le risorse per la realizzazione delle attività di verifica, delle attività di formazione/comunicazione nonché per l'aggiornamento degli strumenti utilizzati). Nell'elaborazione del budget l'OdV si può avvalere dell'ausilio delle funzioni consortili più appropriate.

4.2. Ruolo e Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

In Formabrain l'OdV ha le seguenti responsabilità:

- a. vigilare sulle prescrizioni del Modello ed il loro rispetto, in ossequio alle tipologie di reato;
- b. vigilare sulla reale capacità del Modello, in relazione alla struttura consortile, di prevenire la commissione dei reati;
- c. vigilare sulle necessità di aggiornamento del Modello, in relazione all'evoluzione della struttura consortile ed alle eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- diffondere nel contesto consortile la conoscenza e la comprensione del Modello anche avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni;
- vigilare sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- Prevedere ispezioni e controlli, tenendo presente che la responsabilità prioritaria sul buon andamento delle attività, resta affidata al Consiglio Direttivo ed è parte integrante e sostanziale

delle procedure consortili;

- Prevedere ricognizioni sulle procedure, ai fini della mappatura aggiornata delle Funzioni di responsabilità e condurre verifiche mirate su operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- Organizzare idonee iniziative per promuovere la conoscenza del MOG ed eventualmente redigere documenti che descrivono istruzioni, chiarimenti o revisioni del MOG stesso;
- Raccogliere ed archiviare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG, nonché vigilare sulla regolare tenuta della documentazione in conformità a quanto voluto dalla Parte Speciale del MOG per le diverse tipologie di reati.
- Aggiornare la lista di informazioni che obbligatoriamente vanno trasmesse allo stesso OdV o messe a sua disposizione quando richieste;
- Lavorare, in cooperazione con il Consiglio Direttivo e le altre funzioni consortili mediante riunioni periodiche, per un costante monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio;
- Vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso che il novellato art. 6 prevede che sia sanzionato – oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistleblower – anche colui che “effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

Obblighi di riservatezza:

L'OdV è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., (Codice in materia di protezione dei dati personali) e GDPR 679/2016.

Sarà cura del *Management* segnalare all'ODV eventuali criticità che possano esporre il consorzio al rischio di reato. Su queste eventuali criticità l'OdV avrà l'obbligo di indagare senza indugio, laddove dovesse ravvisare presunte violazioni delle prescrizioni del MOG.

Se quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati non sia ritenuto più adeguato e rispondente alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, si provvederà ad un aggiornamento del MOG Parte Speciale.

Con il Consiglio Direttivo e con i Responsabili delle diverse Funzioni potrà definire un aggiornamento delle clausole standard dei percorsi di formazione del personale, una diversa modalità di erogare provvedimenti disciplinari, etc.).

4.3. Comunicazioni dell'OdV agli Organi Societari

Sono assegnate all'OdV di Formabrain due linee di reporting:

1. La prima, su base continuativa, direttamente con il Consiglio Direttivo
2. La seconda, su base periodica, sempre nei confronti del Consiglio Direttivo

L'OdV di Formabrain potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo potrà a sua volta presentare richiesta di incontro, per riferire circa l'applicazione corretta del MOG o di situazioni specifiche.

Ogni anno nel corso del mese di dicembre, inoltre, l'OdV trasmette dal Consiglio Direttivo una relazione scritta sull'attuazione del Modello per le attività condotte ed il piano delle attività per l'annualità successiva.

4.4. Comunicazioni verso l'ODV

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità del Consorzio ai sensi del D. Lgs. 231/01. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i collaboratori hanno il dovere di trasmettere al Responsabile incaricato eventuali segnalazioni relative alla commissione dei Reati;
- i collaboratori ed i responsabili di ciascuna funzione consortile hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico poste in essere da dipendenti e collaboratori di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del consorziato o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni devono esser fatte dai collaboratori al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il collaboratore si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'OdV, all'indirizzo di posta elettronica indicato, a cura del responsabile area amministrativa, informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano il consorzio o suoi collaboratori o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni consortili nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le anomalie e le criticità riscontrate dalle funzioni consortili e dagli organi di controllo societari, concernenti le attività di controllo effettuate per dare attuazione al Modello;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa del Consorzio;
- gli aggiornamenti relativi al sistema delle deleghe e dei poteri direttivi
- gli atti e/o i dati e/o le operazioni espressamente previste all'interno delle singole parti speciali del presente Modello.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati.

Tutti gli Esponenti del Consorzio, con funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti consortili, hanno l'obbligo di esercitare la loro responsabilità con la massima diligenza, segnalando all'OdV le anomalie e/o le irregolarità, secondo le modalità previste. Le sanzioni per omessa segnalazione sono previste al successivo paragrafo 7.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.1 La Filosofia degli Interventi

La Formazione del personale per la divulgazione, l'applicazione ed attuazione del MOG sarà gestita dal Consiglio Direttivo in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza del Consorzio: formazione iniziale e aggiornamenti periodici;
- Altro personale: nota informativa adeguatamente diffusa e formazione a tutti i neo assunti ed ai nuovi incaricati;
- Consulenti e agenti: nota informativa iniziale, clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere separatamente.

A tal fine è stata predisposta la pubblicazione dei documenti riferiti al D. Lgs. 231/2001 in bacheca. Qualora uno dei tre documenti componenti il MOG passi in revisione, lo stesso andrà sostituito in pubblicazione.

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è rivolta a tutti i collaboratori e Organi Sociali e, ove necessario o opportuno, viene differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D. Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati c.d. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto, in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello.

Tutti i collaboratori ed i responsabili di ciascuna funzione consortile hanno l'obbligo di segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il collaboratore o il responsabile di ciascuna funzione consortile non rispetti i suddetti obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno del Consorzio secondo quanto previsto nel presente modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. L'architettura del sistema

L'adozione di un adeguato Sistema Sanzionatorio è architrave fondamentale per la reale efficacia del MOG per la eventuale violazione delle regole comportamentali organizzative ai fini della prevenzione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal MOG stesso.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i comportamenti organizzativi previsti dal MOG sono stati definiti dal Consorzio in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2. Sanzioni per i Dipendenti

Un punto essenziale nella costruzione di un modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 D. Lgs. 231/01, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni previste dal modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico. I comportamenti tenuti dai dipendenti del consorzio violando le singole regole dettate dal presente Modello sono definiti come illeciti soggetti a richieste di chiarimento, per l'eventuale irrogazione della relativa sanzione disciplinare, come da dettato del CCNL e sempre nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori.

In relazione a quanto sopra il MOG fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL Terziario e Commercio.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità al CCNL Terziario e Commercio, si prevede che:

Incorre nel provvedimento del richiamo verbale o scritto il collaboratore che:

- Viola il MOG (ad es. che non osservi le procedure esistenti nel Consorzio, ometta di segnalare al Consiglio Direttivo, ometta di svolgere controlli affidati, etc.) o adotti, nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme al dettato del MOG, dovendosi considerare tali comportamenti un'inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Formabrain con Istruzioni di Lavoro o altra idonea comunicazione.

Incorre nel provvedimento della sanzione oraria (multa con ore in detrazione) il collaboratore che:

- Viola più volte il MOG o reiteri, nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme al dettato del MOG, dovendosi considerare tali comportamenti come ripetute inosservanze delle disposizioni portate a conoscenza da Formabrain con Istruzioni di Lavoro o altra idonea comunicazione.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dal compenso

il collaboratore che:

- Nel violare il MOG o nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, adotti un comportamento non conforme al dettato del MOG, o compia azioni contrarie all'interesse di Formabrain creando danno al Consorzio o esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni del Consorzio

Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare il collaboratore che:

- si comporti, nello svolgimento delle attività nelle Aree a Rischio in maniera non conforme al dettato del MOG compiendo un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi valutare il comportamento come pregiudizievole per Formabrain e per la sua integrità.

Le sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- a comportamenti intenzionali o a grado di negligenza o imprudenza con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- a comportamenti generali del collaboratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari già irrogate, nei limiti consentiti dalla legge;
- al ruolo del lavoratore nel Consorzio;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione (interessenze);
- alle altre particolari circostanze che potrebbero eventualmente accompagnare la violazione che va a costituire presupposto per la sanzione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Consiglio Direttivo

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Consiglio Direttivo.

7. LA TUTELA PER VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1. Misure nei confronti del Presidente e dei Consiglieri

In caso di violazione del Modello da parte degli Organi direttivi di Formabrain, l'OdV ne informerà il Consiglio Direttivo che adotterà le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il Presidente condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

8. VERIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Annualmente il MOG sarà oggetto di verifiche, sotto una duplice modalità:

a) controllo sugli atti: annualmente si procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Consorzio nelle Aree a Rischio; verifiche delle buone prassi adottate e delle Istruzioni di Lavoro impartite: periodicamente sarà studiato l'effettivo funzionamento del MOG secondo il regolamento che l'OdV si sarà dato;

b) inoltre, saranno passate in verifica tutte le tutte segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, tutte le azioni messe in campo dall'OdV, saranno riletti gli eventi rischiosi:

c) si monitorerà la consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal MOG, con interviste a campione.

Come esito delle diversificate attività di verifica e controllo, verrà redatto una relazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che racconti quanto accaduto e suggerisca eventuali azioni correttive da adottare.

9. IL MODELLO E LE SUE INTERAZIONI CON IL CODICE ETICO DI AUTODISCIPLINA

Il modello di comportamenti organizzativi proposto dal MOG 231 si integra con la struttura valoriale posta alla base del Codice Etico di Autodisciplina: nella loro concettualità diversa contribuiscono a dare unicità alla *Corporate Governance*, dando chiari sentieri di azione agli attori agenti sul campo delle attività.

Si puntualizza che:

- Il Codice Etico di Autodisciplina è uno strumento adottato autonomamente da parte di Formabrain per introdurre nel Consorzio modellizzazioni di "deontologia professionale" che vengano riconosciute come proprie e sulle quali è richiesta l'attenzione da parte di tutti i dipendenti.
- Il MOG è stato introdotto a seguito di una specifica strategia per rispondere con efficacia alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di reati, per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio del Consorzio, comportano invece una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni legislative.

FORMABRAIN
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA ex D.Lgs. n. 231/2001

ARTICOLO 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Formabrain ha istituito un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo monocratico (denominato "Organismo di Vigilanza" o "Organismo", abbreviato in "OdV") per presidiare il funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello 231/2001").

L'Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e s.m.i." (di seguito il "D.Lgs. 231/2001").

ARTICOLO 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina ed alla revoca dell'ODV.

I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi con il consorzio, fatto salvo l'eventuale pagamento del compenso per l'attività svolta.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere un profilo professionale e personale che garantisce l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta e ispirare i propri comportamenti a irreprensibili valori etici e morali.

L'Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve comprendere adeguate competenze organizzative, giuridiche e di gestione di audit.

Al momento della nomina, i componenti attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 - CESSAZIONE DALL'INCARICO

La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire al presidente del consiglio di amministrazione;
- revoca per giusta causa;
- decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

La revoca compete al Consiglio Direttivo.

Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:

- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 12 mesi;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- conflitto di interessi permanente;

- grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento;
 - assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.
- Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo organo.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI E COMPETENZE

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'osservanza, sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello, ispirandosi a principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione.

A tal proposito esso:

- propone al Consiglio Direttivo le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune, previo eventuale concerto con le funzioni consortili interessate;
- informa il Consiglio Direttivo sull'attività svolta con periodicità almeno semestrale, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità e/o opportunità. In casi di urgenza, può investire i rispettivi presidenti e/o l'amministratore delegato competente;
- promuove, di concerto con le funzioni consortili a ciò preposte, programmi di formazione/informazione e comunicazione rivolti ai dipendenti del Consorzio ed eventualmente di società controllate;
- predispone strumenti utili a ricevere flussi informativi da parte delle diverse funzioni consortili, secondo quanto al riguardo previsto dal Modello;
- propone alle funzioni consortili competenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello e si astengono dal farne uso per fini non conformi alle funzioni istituzionalmente svolte.

ARTICOLO 5 - POTERI

Per esercitare efficacemente le proprie competenze l'Organismo di Vigilanza dispone:

- del pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni consortili;
- di mezzi e risorse adeguati.

ARTICOLO 6 - RIUNIONI

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 8 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio Direttivo anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.